

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEL CONSORZIO FORESTALE

Art. 1

(Campo di applicazione del regolamento)

Il funzionamento tecnico-amministrativo del consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dal presente regolamento, che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto del consorzio.

TITOLO 1

Delle attività del consorzio

Art. 2

(Operazioni)

Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la stipulazione con qualsiasi persona fisica o giuridica, società od ente, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.

Il consorzio potrà concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei consorziati, nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dal consiglio di amministrazione necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi sociali. Nessuna operazione che comporti assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere iniziata dal consorzio se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie (provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo, oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal regolamento) circa l'adempimento da parte loro delle rispettive obbligazioni che essi assumono verso il consorzio.

Art. 3

(attività)

Il consorzio ha per oggetto il coordinamento di tutte le attività mutualistiche tendenti al consolidamento ed allo sviluppo di più adeguate forme di gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali e delle risorse ambientali, e pertanto può esercitare tutte le attività connesse al raggiungimento di tale obiettivo.

Art. 4

(svolgimento dei compiti)

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il consorzio:

- a) provvede con personale proprio, con i propri consorziati od anche con personale dei consorziati, purché regolarmente assunto secondo le vigenti

norme, ed in questi ultimi casi previa apposita convenzione;

- b) provvede con beni od attrezzature proprie o dei consorziati, ed in questo caso previa apposita convenzione;
- c) utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati, di imprese messi a sua disposizione mediante apposita convenzione;
- d) può assumere personale con contratti d'opera ed instaurare rapporti di lavoro subordinato;
- e) amministra i contributi versati dai consorziati nonché gli altri fondi assegnati da enti, da organizzazioni, da privati, da imprese.

Lo schema delle convenzioni di cui ai punti a), b) e c), ed in particolare quelle che regolano l'uso del personale e dei mezzi ed attrezzature del consorzio e dei consorziati da parte dei consorziati e del consorzio è elaborato dal consiglio di amministrazione, e dovrà sempre contenere:

- 1- oggetto della convenzione;
- 2- durata della convenzione;
- 3- corrispettivi dovuti al consorzio ed ai consorziati per le prestazioni di cui all'oggetto della stessa convenzione;
- 4- penalità in caso di ritardi, inadempienze, danni.

Le convenzioni sono ratificate di volta in volta dai consorziati e, per il consorzio, dal direttore.

TITOLO 2

Della gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali.

Art. 5

(criteri generali di gestione)

Il consorzio amministra e gestisce i beni agro-silvo-pastorali dei singoli consorziati in modo autonomo e separato dai patrimoni degli altri consorziati.

In casi particolari, e sempre previo accordo scritto con i proprietari, più proprietà possono risultare fittiziamente unite negli interventi, per facilitarne la gestione.

Convenzioni redatte secondo le modalità di cui all'art. 4 possono altresì regolare il rapporto fra più soci del consorzio che eseguano in coordinamento lavori inerenti le finalità del consorzio.

Art. 6

(programmazione degli interventi)

Per coordinare la realizzazione dei compiti di cui al precedente art. 5, il consiglio di amministrazione prepara il programma annuale d'intervento.

Art. 7

(piano di assestamento forestale)

Per tutte le proprietà consorziate deve essere predisposto un piano di assestamento. Il piano potrà riguardare anche più proprietà contemporanee con le modalità di cui all'art. 5.

Art. 8

(piano annuale delle utilizzazioni)

Il piano annuale delle utilizzazioni a carico del consorzio deve essere redatto dal direttore tecnico all'inizio di ogni stagione di taglio, sulla base dei programmi dei piani di assestamento, in accordo con la proprietà.

Il piano, tenuta presente l'esigenza di garantire un ampio periodo di lavoro alle maestranze ed un economico impiego dei mezzi tecnici consorziali, deve indicare analiticamente, nella loro quantità e cronologia di esecuzione, i lavori da svolgere nel corso della stagione e dell'anno ed il relativo fabbisogno di personale, attrezzature e materiali.

Nel programma verrà inoltre indicato l'onere di spesa per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione delle attrezzature.

Art. 9

(esecuzione dei lavori di utilizzazione)

Al coordinamento ed alla direzione, anche contabile ed amministrativa, dei lavori di taglio, allestimento e trasporto fino all'imposto del legname prodotto nelle aree forestali del consorzio provvede il consorzio.

I lavori di cui al comma precedente sono eseguiti in economia, in convenzione con consorziati od altri enti, oppure a mezzo appalto.

I soci del consorzio possono avvalersi, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, anche di mezzi e personale proprio o da loro scelto, purché soggetto alla direzione tecnica del consorzio stesso secondo le modalità di cui sopra.

Il consorzio può dotarsi di uno o più martelli forestali propri, numerati, affidati al direttore ed impiegati dallo stesso e da personale abilitato.

Art. 10

(opere forestali)

Per il conseguimento delle finalità statutarie, il consorzio può eseguire tutti i seguenti interventi:

- a) rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati, lavori di ricostruzione dei boschi degradati, danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura, distrutti da incendio, anche invasi da specie esotiche infestanti;
- b) miglioramento dei boschi esistenti, ivi compresa la trasformazione dei cedui semplici in cedui composti od in fustaie;
- c) sviluppo della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;
- d) cure colturali negli stadi iniziali di sviluppo del soprassuolo (sfollamenti o diradamenti) ed operazioni di varia

natura intese alla normalizzazione dei caratteri dei soprassuoli, comprese le trasformazioni dei cedui e le conversioni all'alto fusto;

- e) rinsaldamento dei terreni franosi;
- f) conservazione, miglioramento ed ampliamento dei patrimoni boscati dei consorziati;
- g) sistemazione idraulico-forestale delle pendici;
- h) realizzazione di opere ed interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- i) miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e delle opere di bonifica;
- j) realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie d'intervento;
- k) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico e privato;
- l) realizzazione di ogni altra opera ritenuta utile per la valorizzazione dei terreni conferiti al consorzio, nonché manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo.

Art. 11

(infrastrutture forestali)

Sono considerate infrastrutture forestali, oltre alle strade forestali, alle piste d'esbosco, le condotte permanenti per l'esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e deposito del legname collegati con le strade forestali nonché i rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali.

Art. 12

(strade forestali)

Sono considerate strade forestali le vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali, destinate al servizio del patrimonio agrosilvopastorale, nonché i collegamenti di queste con la rete viaria pubblica. Sono escluse le strade soggette a pubblico transito classificate ai sensi delle leggi e delle normative vigenti. Sulle strade forestali e sulle piste d'esbosco è vietata, ai sensi dell'art. 26 della l.r. 8/76 e succ. mod. la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni agrosilvopastorali, nonché di quelli impiegati nello svolgimento di pubblici servizi o funzioni oppure muniti di autorizzazione rilasciata per particolari e motivate necessità dal presidente del consorzio, fatto salvo quanto stabilito da norme e regolamenti di ordine superiore.

Il divieto di circolazione, se non già vigente, è reso noto al pubblico mediante apposizione a cura del consorzio di apposito segnale. Potrà essere integrato da idonea barriera.

Art. 13

(esecuzione degli interventi)

I lavori di cui agli articoli precedenti sono eseguiti con le modalità di cui all'art. 9.

Art. 14

(servizio di custodia forestale)

L'eventuale servizio di custodia forestale è rivolto alla salvaguardia ed al miglioramento dei patrimoni agrosilvopastorali di proprietà dei consorziati nonché alla tutela dell'ambiente naturale su tutta la superficie territoriale amministrata dal consorzio.

Art. 15

(funzionamento del servizio di custodia forestale)

I proprietari sono tenuti a contribuire al servizio di custodia di cui all'articolo precedente su tutti i beni di loro proprietà conferiti al consorzio. Altri proprietari di beni agrosilvopastorali ricadenti nella circoscrizione territoriale di sorveglianza del consorzio possono chiedere al consorzio stesso di usufruire del servizio secondo apposita convenzione tecnico-finanziaria.

TITOLO 3

Dei soci

Art. 16

(modalità di ammissione dei soci)

Il soggetto che intende far parte del consorzio dovrà inoltrare domanda al consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento vigente.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'esatta denominazione dell'impresa, dell'ente, della persona o della associazione, la sua sede legale, le generalità del legale rappresentante.

Essa dovrà altresì contenere la dichiarazione, a firma autografa del legale rappresentante attestante la conoscenza delle norme statutarie, del regolamento in atto e l'accettazione di ogni clausola in esse contenuta, ed in particolare della divisione piena ed incondizionata delle finalità del consorzio e dei mezzi atti a perseguire dette finalità.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti o dalla autocertificazione corrispondente:

A- per la proprietà silvo-pastorale:

a) in caso di proprietà pubblica:

- delibera del consiglio comunale o del corrispondente organo dell'ente;
- certificato catastale delle particelle fondiarie costituenti la proprietà agrosilvopastorale o

l'oggetto dei terreni in conduzione amministrabili dal consorzio.

b) in caso di beni frazionati di uso civico:

- delibera dell'organo che amministra la proprietà ai sensi degli statuti e regolamenti in vigore, nonché dell'art. 150 del r.d. 3267/1923.
- certificato catastale delle particelle fondiarie costituenti la proprietà agrosilvopastorali incluse nel consorzio;
- disciplinari dei diritti di godimento riservati agli aventi diritto.

c) in caso di proprietà privata individuale:

- certificato catastale delle proprietà o dei terreni in conduzione assegnati alla gestione del consorzio.

d) in caso di proprietà privata associata:

- estratto autentico dello statuto sociale in vigore;
- Delibera dell'assemblea dei soci che ha approvato l'adesione al consorzio.

B- per le imprese:

a) in caso di società:

- certificato di iscrizione alla cancelleria commerciale del tribunale competente, dal quale risultino le cariche sociali in atto, i poteri degli amministratori ed i carichi pendenti;
- estratto autentico dello statuto sociale in vigore;
- delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione al consorzio.
- certificato catastale delle proprietà o dei terreni in conduzione assegnati alla gestione del consorzio.

b) in caso di ditta individuale:

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria,

- agricoltura,
artigianato;
 - certificato del
casellario giudiziale del
tribunale per carichi
pendenti;
 - certificato catastale
delle proprietà o dei
terreni in conduzione
assegnati alla gestione
del consorzio.
- c) in caso di enti pubblici:
- delibera dell'organo
competente che ha
approvato l'adesione al
consorzio.
 - certificato catastale
delle proprietà o dei
terreni in conduzione
assegnati alla gestione
del consorzio.

In ogni caso il consiglio di amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione.

Il consiglio di amministrazione, previo esame della regolarità dell'istanza e dei documenti a corredo, con proprio parere scritto, dovrà sottoporre la richiesta di ammissione all'assemblea, alla quale è demandata ogni decisione al riguardo.

La decisione assembleare di ammissione al consorzio di un nuovo socio dovrà essere comunicata all'interessato entro 10 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento: essa dovrà riportare la data di decorrenza del titolo di socio e gli adempimenti dovuti.

Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento senza obbligo di motivazione.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

I soci che entrano a far parte del consorzio sono tenuti a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

In casi particolari, il Presidente del consorzio può temporaneamente ammettere soci candidati che posseggano i requisiti previsti dallo statuto, in attesa della decisione dell'assemblea. La responsabilità dell'ammissione è in questo caso piena ed esclusiva del Presidente, che risponde all'assemblea degli eventuali danni e pregiudizi che potrebbe arrecare il socio da questi ammessi temporaneamente.

Art. 17

(obblighi dei consorziati)

La quota di iscrizione consortile annuale è fissata in lire 2.000.000= per i soci che conferiscono proprietà agrosilvopastorali superiori a 50 ha, lire 500.000= per i soci che conferiscono proprietà comprese fra i 5 ed i 50 ha, di lire 250.000= per i soci che conferiscono proprietà inferiori a 5 ha. La quota di lire 250.000= vale

anche per i soci, quando ammessi, che non conferiscono proprietà.

Per le nuove iscrizioni il consiglio di amministrazione potrà proporre una quota di ammissione, oltre alla quota consortile di iscrizione.

Per operazioni dipendenti e conseguenti a specifici mandati al consorzio da parte di una o più proprietà od imprese consorziate, il consiglio di amministrazione potrà richiedere a queste uno specifico adeguato apporto al fondo consortile.

Per le operazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli soci rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti fra i consorziati il debito dell'insolvenza si ripartisce fra tutti in proporzione delle quote.

L'eventuale responsabilità solidale che dovesse derivare ad un gruppo di soci mandanti del consorzio in specifiche operazioni dovrà essere determinata, con accordi fra gli stessi, prima del conferimento del mandato.

I consorziati interessati dovranno fornire pro-quota le controgaranzie per le cauzioni e per le altre garanzie cui sarà tenuto il consorzio.

Ai fini del perfetto compimento dell'oggetto consortile, i consorziati si obbligano a dare la propria assistenza in favore del consorzio anche attraverso la prestazione pro-quota e senza vincolo di solidarietà di garanzie, controgaranzie, fidejussioni e cauzioni, per risolvere tempestivamente tutte le necessità insorgenti.

Tali garanzie saranno sempre proporzionali all'impegno economico da ciascuno apportato nell'organizzazione comune e cioè in base alla quota di partecipazione al fondo consortile.

Art. 18

(recesso o esclusione)

In caso di recesso volontario, il socio deve far pervenire comunicazione scritta al consiglio di amministrazione almeno entro l'anno antecedente a quello di scadenza del quinquennio, secondo quanto previsto all'art. 10, ultimo comma, dello statuto. Al recesso consegue la rifusione al consorzio da parte del socio di tutte le spese conseguenti ad impegni già assunti, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi componenti. E' fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di recesso od esclusione il contributo di partecipazione al fondo consortile del socio receduto, decaduto od escluso accrescerà proporzionalmente quello degli altri consorziati in ragione delle rispettive quote di iscrizione.

Il consorziato receduto, decaduto od escluso ed il nuovo titolare delle imprese o proprietà trasferite per causa di morte o per atto fra vivi che non sia ammesso al consorzio è responsabile verso lo stesso e verso terzi nei modi indicati nell'art. 2615 c.c. per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio fino alla data in cui esso

ha cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla stessa data.

Art. 19
(sanzioni)

In caso di infrazione alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o delle delibere degli organi del consorzio, il presidente invita il socio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire le eventuali sanzioni.

Qualora l'inadempienza del socio non assuma gravità tale da meritare l'esclusione secondo quanto previsto all'art. 12 dello statuto, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) per morosità nel versamento delle quote di ogni tipo, nel pagamento o nel rimborso delle spese, nel risarcimento del danno o nel soddisfacimento di qualsiasi altra obbligazione pecuniaria nei confronti del consorzio o di un altro socio sono dovuti gli interessi per tutto il periodo del ritardo computati ad un saggio pari a quello applicato dal tesoriere del consorzio, incrementato di n punti percentuali decisi dal consiglio di amministrazione. Analogo provvedimento viene adottato in caso del ripetersi della morosità.
- b) Per inadempienza degli obblighi assunti dal consorzio per conto dei consorziati nei confronti di terzi in relazione a lavori od ad altre prestazioni, in appalto, in concessione o tramite convenzione, su proposta del consiglio di amministrazione, oltre all'addebito al socio inadempiente per le maggiori spese e del danno subito, l'assemblea può escludere il socio dalla partecipazione all'organizzazione comune fintantoché non sarà in grado di dimostrare di aver raggiunto la capacità tecnica ed operativa che risponda alle esigenze cui il consorzio deve soddisfare ed al prestigio indiscusso di cui deve godere. In particolare, i requisiti di capacità tecnica ed operativa, nonché di immagine ed efficienza potranno essere proposti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea, e riguarderanno in special modo le norme di sicurezza sul lavoro, la gestione sostenibile ed ecocompatibile delle attività e delle aziende, la professionalità e l'efficienza della struttura organizzativa.

E' fatto salvo il ricorso a quanto stabilito all'art. 15 dello statuto.

Art. 20
(composizione del collegio arbitrale)

Il collegio arbitrale previsto dall'art. 15 dello statuto è costituito da tre componenti, dei quali due saranno designati rispettivamente dalle parti interessate ed il terzo, quale presidente del collegio arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo, od, in difetto d'accordo, dal presidente del tribunale territorialmente competente.

Allo stesso presidente del tribunale spetterà di nominare l'arbitro che una delle parti avesse ommesso di designare, purché siano decorsi venti giorni dall'invito a designarlo rivolto dall'altra parte con lettera raccomandata.

Nel caso le parti interessate siano più di due, i tre arbitri saranno scelti su accordo di tutte le parti e, se le parti non raggiungessero l'accordo su nessuno dei tre arbitri o soltanto su uno o due arbitri, l'arbitro o gli arbitri mancanti saranno designati dal presidente del tribunale competente che nominerà anche il presidente del collegio.

Il collegio giudicherà con equità e con piena libertà di forma, salvo il diritto al contraddittorio.

Il lodo sarà inappellabile e dovrà essere reso entro sessanta giorni, salvo il caso in cui le questioni da risolvere abbiano diretta influenza sullo svolgimento delle attività del consorzio. In questo caso, il termine massimo sarà di trenta giorni. La sussistenza o meno del caso di urgenza sopra previsto è rimesso alla decisione del consiglio di amministrazione.

TITOLO 4

Del funzionamento degli organi consortili

Art. 21
(funzionamento dell'assemblea generale dei consorziati)

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il mese di luglio. L'assemblea straordinaria si riunisce ogniqualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 dei componenti l'assemblea.

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, posta elettronica, posta elettronica certificata od altro mezzo idoneo a ciascun socio almeno 10 giorni prima della riunione. In caso d'urgenza l'avviso della convocazione può essere spedito anche tre giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno 2/3 dei soci ed in seconda

convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati calcolando il valore del voto come sotto descritto.

L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Il voto è proporzionale alla quota di partecipazione consortile di cui all'art. 17, nelle seguenti misure: quattro voti per proprietà conferite superiori a 50 ha, due voti per proprietà superiori a 5 a fino a 50 ha, un voto per proprietà conferite uguali o inferiori a 5 ha. Il socio che non conferisce proprietà ha diritto ad un voto.

Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore tecnico.

Art. 22

(funzionamento del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione si riunisce quando lo ritenga opportuno il presidente o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata dal presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio. In caso di parità, è necessaria la presenza del presidente.

Ogni componente del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore tecnico.

Art. 23

(compiti del revisore dei conti)

Nell'adempimento degli obblighi previsti dallo statuto il revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia della relazione è allegata al rendiconto.

Art. 24.

(indennità, compensi e rimborsi agli amministratori)

Ai componenti il consiglio di amministrazione compete una indennità di carica.

Ai componenti il consiglio di amministrazione compete la corresponsione del gettone di presenza per ogni seduta regolarmente tenutasi.

Per le missioni compiute in connessione con le funzioni di carica (compresa la partecipazione alle sedute), ai componenti il

consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate. I predetti compensi sono a carico del bilancio del consorzio.

Le indennità, i rimborsi ed i gettoni di presenza spettanti al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione saranno determinati con apposita deliberazione da parte dell'assemblea, in misura comunque non superiore a quanto previsto per gli amministratori degli enti pubblici locali dal testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni.

Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta, a carico del bilancio del consorzio, il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, regolarmente convocate, del collegio dei revisori dei conti.

I rimborsi ed i gettoni di presenza spettanti ai componenti ed al presidente del collegio dei revisori dei conti saranno determinati con deliberazione apposita dell'assemblea.

TITOLO 5

Della gestione finanziaria del consorzio

Art. 25

(criteri generali di riparto)

Il contributo annuale a carico dei consorziati per le spese di organizzazione e gestione del consorzio è stabilito in proporzione delle rispettive quote di proprietà consorziata (eventualmente suddivisa per tipologia fondiaria), e forfetariamente per i consorziati che non posseggono attività fondiarie.

Per le attività svolte dal consorzio in nome e per conto proprio, le entrate e le uscite sono ripartite fra i soci in ragione delle rispettive quote di iscrizione al fondo consortile, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute o dei corrispettivi pattuiti dai soci stabiliti nelle apposite convenzioni per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 4. Per i consorziati non proprietari le quote verranno decise dall'assemblea con lo stesso criterio di cui sopra.

Per le attività svolte dal consorzio in nome e per conto di singoli consorziati, le entrate e le uscite sono ripartite tra i singoli consorziati stessi, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute o dei corrispettivi pattuiti dai soci stabiliti nelle apposite convenzioni per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 4.

Art. 26

(finanziamento del consorzio)

Le spese della gestione del consorzio sono totalmente sopportate dai consorziati, salvo specifici contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato, della regione o di altri enti pubblici.

Il contributo ordinario per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio dovrà essere corrisposto da ogni consorziato entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento.

Art. 27

(progetti, bilanci e gestione finanziaria)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta entro il 31 gennaio successivo.

Insieme al bilancio annuale, il consorzio può adottare, altresì, un piano triennale le cui previsioni devono avere come termini di riferimento gli indirizzi generali adottati dall'assemblea e le prescrizioni dei piani di assestamento delle proprietà boschive. Il piano pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

Le previsioni del piano triennale sono formulate in termini di competenza secondo la classificazione delle entrate e delle spese atte a rappresentare le articolazioni finanziarie dei progetti e delle attività di valorizzazione relativamente alle risorse gestite dal consorzio.

Art. 28

(entrate del consorzio)

Le entrate iscritte a bilancio del consorzio sono costituite da:

- a. entrate effettive, ordinarie e straordinarie;
- b. movimento di capitali;
- c. contabilità speciali e partite di giro.

Sono entrate ordinarie:

- i redditi ed i proventi patrimoniali;
- le entrate derivanti dalla vendita di prodotti forestali;
- le entrate derivanti da attività secondarie;
- le entrate derivanti dalla prestazione di servizi a terzi;
- i rimborsi per prestazioni richieste da consorziati;
- i contributi ordinari dei consorziati;
- i trasferimenti ordinari dei consorziati;
- i trasferimenti ordinari da enti pubblici;
- i proventi diversi.

Sono entrate straordinarie:

- i proventi derivanti da alienazione di beni;
- i contributi straordinari dei consorziati;
- i trasferimenti straordinari da enti pubblici.

Costituiscono movimenti di capitali:

- l'alienazione di immobili e diritti reali;
- la riscossione di capitali.

Tutte le entrate afferenti al consorzio devono essere iscritte in bilancio, registrate per contabilità separate intestate ai singoli titolari e versate al tesoriere.

Art. 29

(spese del consorzio)

Le spese iscritte nel bilancio del consorzio sono costituite da:

- a. spese effettive, ordinarie e straordinarie;
- b. movimento di capitali.

Sono spese effettive ordinarie:

- gli oneri patrimoniali;
- le spese per il funzionamento degli organismi amministrativi;
- le spese per il personale dipendente;
- le spese per l'acquisto di beni e servizi di uso corrente;
- le spese generali;
- le spese specifiche per attività secondarie;

Sono spese effettive straordinarie:

- gli oneri patrimoniali;
- le spese generali;
- le spese di manutenzione straordinaria.

Sono movimento di capitali:

- le spese in conto capitale per la realizzazione di immobilizzazioni;
- le spese per acquisti diversi;
- le spese per l'estinzione di mutui e prestiti.

Tutte le spese sostenute dal consorzio devono essere iscritte in bilancio, registrate per contabilità separate intestate ai singoli titolari.

Art. 30

(procedure per la stipulazione dei contratti)

Le modalità per la stipulazione dei contratti sono curate dal direttore tecnico.

I contratti saranno comunque sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione.